



COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 7 del 29/04/2024

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024

L'anno **2024**, addì **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, si è riunito, in seguito a convocazione, il Consiglio Comunale.

Intervengono i signori:

Cognome Nome	Funzione	Presente	Assente
SCABURRI ROSARIO JAMES	Presidente del Consiglio	X	
MIGLIORATI BARBARA	Assessore	X	
MANTELLI GIAMPAOLO	Consigliere	X	
MARINI GIUSEPPE	Consigliere	X	
MACCAGNOLA BEATRICE	Consigliere	X	
BAIGUERA ANDREA	Consigliere	X	
AMBROSIO FEDERICO	Consigliere	X	
MIGLIORATI PAOLO	Consigliere	X	
MORANDI GIACOMO	Consigliere		X
BELOTTI DAVIDE	Consigliere		X
MORETTI MASSIMO	Consigliere		X

Presenti : 8 Assenti: 3

Assiste ed è incaricato della redazione del seguente verbale Il Segretario Comunale **Dott.ssa Lavinia Pennino**.

Presiede Il Sindaco Sig. **Rosario James Scaburri**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato:

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024

È altresì presente l'Assessore esterno, Sig. Giovanni Mantelli.

Il punto è stato trattato congiuntamente all'argomento posto al n. 6 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto "TARI (TASSA RIFIUTI) - AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL BIENNIO 2024-2025".

Pertanto, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle

leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 30/4/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il periodo 2022-2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stata approvato l'aggiornamento biennale al Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il periodo 2024-2025;

Dato atto che l'aggiornamento formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2024 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nel citato PEF e di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb

1	0,84	0,63
2	0,98	1,66
3	1,08	2,00
4	1,16	2,40
5	1,24	3,10
6 o più	1,30	3,30

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	0,16	4,20
3	Stabilimenti balneari	0,94	
4	Esposizioni, autosaloni	0,64	
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,50	9,30
9	Banche ed istituti di credito	0,50	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole	0,50	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, id	0,60	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,68	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,70	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	8,00	60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	1,82	47,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f	1,00	19,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,03	75,00

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2022 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e più precisamente;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 29/3/2021, il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata del 5% dalla Provincia di Brescia con Decreto del Presidente n. 275 del 06/09/2023;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 10, in data 31/7/2020;

Visti:

- l'articolo 20, comma 1 –bis, del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.e.i., a tenore del quale “1-bis. *Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”;*

- l'articolo 47-bis, della legge 16.12.1913 numero 89, ove è stabilito che: *“All'atto pubblico di cui all'articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa.2. L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82;*

Dato atto che, in attuazione delle disposizioni normative succitate, è stato formato file audio della presente seduta consiliare e che tale documento informatico, conservato agli atti della segreteria comunale, soddisfa le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 20 comma 1-bis del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.e.i. Sopra richiamato;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Al mq. per famiglie con:		tariffa al mq.
	a) una persona	0,031068
	b) due persone	0,036246
	c) tre persone	0,039944
	d) quattro persone	0,042903
	e) cinque persone	0,045862
	f) sei o più persone	0,048081
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	0,071774
3	Stabilimenti balneari	0,421674
4	Esposizioni, autosaloni	0,287097
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,224295
9	Banche ed istituti di credito	0,224295
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole	0,224295
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,479991
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, id	0,269154
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,753631
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,224295
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,314013
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,588723
17	Bar, caffè', pasticceria	0,816434
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f	0,448590
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,359228

PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Tariffa annuale intera a famiglia con:		
	a) una persona	67,127559
	b) due persone	176,875791

	c) tre persone	213,103362
	d) quattro persone	255,724035
	e) cinque persone	330,310212
	f) sei o più persone	351,620548
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	1,038967
3	Stabilimenti balneari	
4	Esposizioni, autosaloni	
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,300571
9	Banche ed istituti di credito	1,182444
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole	2,256044
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,079797
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, id	2,102672
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,345098
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,855299
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,206569
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	15,060084
17	Bar, caffè, pasticceria	11,626543
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f	4,836147
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	18,552995

applicando altresì le riduzioni ed agevolazioni previste dal regolamento vigente;

- 2) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Brescia con Decreto del Presidente n. 275 del 06/09/2023;
- 3) di stabilire altresì, visto il termine di approvazione delle tariffe 2024, di derogare alle scadenze di pagamento delle rate 2024 di cui all'art. 23 comma 3 del vigente regolamento per l'applicazione della TARI fissando al 30 giugno 2024 la scadenza di pagamento per la prima rata, al 30 settembre 2024 la seconda rata e la rata unica e al 30 novembre 2024 la scadenza per il pagamento della terza rata;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Infine, il Consiglio Comunale, **con separata votazione resa in forma palese per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto**

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco
Rosario James Scaburri

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lavinia Pennino